

PLUTINO. Vorrei una spiegazione dalla Commissione sul proposito.

PRESIDENTE. Il deputato Briganti-Bellini ha la parola.

BRIGANTI-BELLINI. Mi propongo appunto di dare la spiegazione che domanda l'onorevole Plutino.

Nell'articolo 16 il Governo e la Commissione non hanno inteso altro che d'enumerare le varie qualità di penalità che si possono infliggere per le contravvenzioni alla legge.

I casi ed i gradi di applicazione di queste stesse penalità formano soggetto degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e seguenti. Insomma l'articolo 16 non fa altro che stabilire in genere quali siano le penalità alle quali vanno soggetti quelli che contravvengono alla legge attuale, rimettendosi poi agli articoli susseguenti di determinare i gradi della penalità.

PLUTINO. Malgrado queste spiegazioni, io vorrei che al principio od al fine dell'articolo 15 si aggiungesse:

« I contravventori alla presente legge possono essere puniti secondo i casi:

« 1° Colla perdita, » ecc.

In tal modo si farebbe una distinzione; altrimenti come è concepito l'articolo sembra che queste penalità possano essere inflitte cumulativamente a qualunque siasi specie di contrabbando.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano ha facoltà di parlare.

CASTELLANO. Proponerei puramente e semplicemente la soppressione dell'articolo; poichè, se negli articoli seguenti è precisato ciascun caso speciale con la corrispondente enunciazione della pena ad esso applicabile, non so perchè dovremmo fare questa preventiva enumerazione generale delle pene.

Vi ha poi un altro inconveniente che verrebbe ad essere eliminato mercè la soppressione di questo articolo. Prego la Commissione di por mente all'articolo 29 del progetto di legge, e vedrà che vi si trovano scritte delle eccezioni alle pene stabilite nell'articolo che ora si discute. Per esempio si dice che si procederà all'arresto personale del contravventore, quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa; che i mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa; insomma vi sono queste ed altre disposizioni accessorie e di commutazione di pene, le quali effettivamente, poichè non prevedute nella enumerazione generale a cui mi oppongo, provano come il miglior concetto sia quello di sopprimere l'intero articolo, salvo a regolare ciascun caso speciale colle disposizioni stabilite nel prosieguo di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

DE CESARE, relatore. Rispondo all'onorevole Castellano che noi abbiamo seguito il principio che si trova in tutti i Codici, cioè abbiamo in primo luogo stabilito le varie pene, e poi abbiamo enunciati i casi in cui queste pene si debbono applicare.

Quindi mi pare che, avendo seguito il sistema di tutti i Codici, quest'articolo debba essere accettato come fu proposto.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, furono proposti due emendamenti, l'uno dal deputato Castellano, il quale chiede la soppressione dell'articolo; l'altro dal deputato Plutino, il quale vorrebbe che dopo le parole: *I contravventori alla presente legge possono essere puniti*, si aggiungesse: *a tenore dei casi previsti dagli articoli seguenti*.

Pongo ai voti prima di tutto la soppressione dell'articolo. (Non è approvata.)

Pongo ai voti la proposta del deputato Plutino.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 17. *Pena del contrabbando.* — Il contrabbandiere è punito colla perdita dei generi presi in contrabbando e con una multa proporzionata alla quantità nella seguente misura:

« 1° Per il tabacco greggio e lavorato, di L. 10 a L. 50 per ogni chilogramma. Per i sigari d'Avana e di qualità somigliante, di L. 20 a L. 60 per chilogramma;

« 2° Per il sale, da L. 1 a L. 5 per ogni chilogramma, e più L. 50.

« Le frazioni minori del chilogramma saranno calcolate per un chilogramma. »

FABBRICATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Fabricatore ha facoltà di parlare.

FABBRICATORE. La pena vuol essere applicata secondo le persone; ora, se noi consideriamo la condizione di questa gente che si dà al mestiere di contrabbando, parmi che, secondo che le pene sono stabilite, essa rimarrebbe sempre impunita. La pena che si dà al contrabbando è la multa; ma i contrabbandieri sono in tal condizione che, qualunque siasi la multa stabilita, sono sempre nell'impossibilità di poterla pagare. Che varrà dunque loro tal pena?

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

DE CESARE, relatore. Domando la parola.

FABBRICATORE. Vorrei perciò che, non potendosi per essi pagare la multa, venisse a questa sostituita altra pena equivalente, come il carcere od altro.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Il desiderio posto avanti dall'onorevole Fabricatore è soddisfatto dalle leggi esistenti, imperocchè è determinato nel Codice penale che, quando non si paga la multa, sono stabiliti i giorni di carcere che corrispondono ad ogni franco di multa; quindi, ogniqualvolta le persone che saranno colpite non potessero pagare la multa, non vi è dubbio che dovranno soddisfare la pena col carcere.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha facoltà di parlare.

DE CESARE, relatore. Quello che è chiesto dall'onorevole Fabricatore sta in questa stessa legge. Se si fosse presa la pena di esaminare il complesso della legge, avrebbe trovato stabilito precisamente agli articoli 27 e 29 la commutazione della pena.

PRESIDENTE. Non essendosi fatta alcuna proposta, pongo dunque ai voti l'articolo 17, quale l'ho testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 18. *Casi di contrabbando.* — Oltre i casi indicati nell'articolo 58 del regolamento doganale, sono considerati di contrabbando:

« 1° I sali introdotti da luoghi stranieri o da quelli ove non esiste privativa;

« 2° I sali trasportati in cabottaggio lungo le coste della Sicilia o della Sardegna senza bolletta di cauzione (*Articolo 7 della presente legge*);

« 3° I sali esportati per l'estero dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata minore di 50 tonnellate senza bolletta di cauzione (*Articolo 6*);

« 4° I sali trasportati da dette isole nel continente italiano senza il permesso del ministro delle finanze (*Articolo 5*);

« 5° Le foglie di tabacco ed i tabacchi lavorati di origine